



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEGLI EX LETTORI DI MADRELINGUA

Emanato con DR. Rep. 15/2019, prot. n. 1703/I/3 del 14.1.2019

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle sentenze passate in giudicato relative agli ex-Lettori di madrelingua dipendenti dell'università degli studi di Bergamo – di seguito definiti ex lettori -, le modalità di valutazione dell'impegno istituzionale complessivo atteso che il regime economico di riferimento cui il giudicato ha stabilito debbano essere equiparati è quello riservato ai Ricercatori universitari in regime di tempo pieno, per i quali la legge 240/2010 ha previsto il superamento del regime previgente legato alla mera anzianità di servizio per l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento introducendo le progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende, per gli ex-Lettori di madrelingua, quella da cui decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per gli ex-Lettori di madrelingua di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nel nuovo regime triennale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto; tale attribuzione non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi ed i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno (c.d. valutabili).
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà, la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento nelle progressioni triennali. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.
3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
 - a. darà comunicazione ai valutabili, pubblicandone l'elenco nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyPortal*) e indicando per ognuno di essi la data di termine di maturazione del triennio;
 - b. pubblicherà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione;
 - c. darà avviso a tutti gli ex-Lettori di madrelingua dell'avvenuta pubblicazione, tramite comunicazione con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco.
4. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
5. I valutabili, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul



complesso delle attività didattiche e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento dei predetti obblighi.

6. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione alla Commissione di cui al successivo articolo, corredandole anche di un prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo ai trienni accademici utili alla maturazione del diritto.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è la medesima ed ha gli stessi compiti di quella prevista dall'art. 3 del "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato" emanato con DR. Rep. n. 207 /2017, prot. n. 36399 /I/3 del 13.4.2017.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività istituzionali complessive effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto ed individuato come da precedente art. 2, comma 6.
2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo in misura non inferiore al 10%, a campione, ad accertarne la veridicità.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate tenendo conto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, dei criteri di seguito individuati:
 - aver assolto, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai Registri delle attività didattiche, i compiti didattici istituzionali assegnati dalla Giunta del Centro Competenza Lingue;
 - aver compilato e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;
 - aver svolto le attività di competenza senza aver ricevuto alcun rilievo, formalizzato e recepito dalla Giunta del Centro Competenza Lingue, da parte del docente referente della lingua di riferimento, facente parte del Comitato Scientifico del Centro Competenza Lingue.
4. Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionale all'assenza.
5. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quegli ex-Lettori di madrelingua che, pur considerati valutabili:
 - a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;
 - b) sulla base della rilevazione dell'opinione degli studenti, siano state riscontrate dagli organi competenti a loro carico, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

Art. 5

Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.



2. Il Decreto è pubblicato su *MyPortal*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle ragioni.

Art. 6

Reclamo

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione stessa entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3. Sul reclamo la Commissione si esprime entro 10 giorni; in seguito sarà pubblicato, su *MyPortal*, il Decreto rettorale contenente l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7

Attribuzione della progressione triennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda, di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione può stabilire dandone tempestiva comunicazione modalità diverse di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.

Bergamo, 14.1.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini